




CITTÀ DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

Corso Umberto I° - Amantea (CS) - Tel. 0982/4291 - Fax 41013 - Partita IVA 00363060

Settore Tecnico Lavori Pubblici - Ambiente



ORDINANZA N. 21 DEL 06.04.2018

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che con nota del Dirigente Medico dell'U.O. Igiene Pubblica - Dipartimento Area di Prevenzione Distretto Tirreno - ASP Cosenza - Distretto di Amantea protocollo n.55 DAP datata 14.02.2018, in parte modificata ed integrata con successiva nota protocollo 86 DAP del 16.03.2018 - inserita al protocollo comunale n.4138 del 23.03.2018, è stata data comunicazione della presenza di amianto nelle lastre di copertura del fabbricato sito in Via Lava Gaenza n.12 denominato "Condominio Sole", invitando il Sindaco del Comune di Amantea ad emettere ordinanza di esecuzione di interventi di bonifica, mediante la rimozione delle lastre eternit-amianto e loro conferimento in discarica entro dodici mesi dall'avvenuta valutazione;
- Che l'effettiva presenza di amianto nei manufatti è stata accertata dal Dirigente Medico dell'U.O. Igiene Pubblica - Distretto di Amantea - ASP n.1 di Cosenza con scheda di valutazione compilata l'08.02.2018;
- Che si rende necessario ed urgente attivare le procedure di legge al fine di un intervento di bonifica;
- Che il fabbricato su cui è stato rilevato la presenza di amianto nelle lastre di copertura in eternit è identificato catastalmente al foglio di mappa n.7 mappale 681 intestato catastalmente ai Signori:
 - Sub 1: GUZZO ANTONIETTA (Proprietà 1/2) e VASILE VINCENZO (Proprietà 1/2), codice fiscale GZZNNT59P60F888Q e VSLVCN50T16F888J,
 - Sub 2 e Sub 32: PELLEGRINO GIUSEPPINA (Proprietà 1/6) - PELLEGRINO ROCCO (Proprietà 1/6) e PELLEGRINO VINCENZO (Proprietà 4/6), codice fiscale PLLGPP76H44D086S - PLLRCC72H21Z112H e PLLVCN45H03A253I
 - Sub 3 e Sub 33: PULICE ANTONIA (Proprietà 1/1), codice fiscale PLCNTN36D60A253Z
 - Sub 4: COSCARELLA MARIA (Proprietà 1/2) e SCIDA' SAVERIO (Proprietà 1/2), codice fiscale CSCMRA54E58I108V e SCDSVR52D15L452C
 - Sub 5: MIRAGLIA ROCCO (Proprietà 1/2) e MUNNO ANNA (Proprietà 1/2), codice fiscale MRGRCC56B10A253I e MNNNNA58T69A253H
 - Sub 6: DIANA GIOVANNA (Proprietà 6/9) - RUNCO ALFREDO ANTHONY (Proprietà 1/9) - RUNCO CHRISTIAN (Proprietà 1/9) ALFREDO FRANCESCO (Proprietà 1/2) e RUNCO MARIANGELA (Proprietà 1/2), codice fiscale DNIGNNS1H64H324T - RNCLRD87R12Z404B - RNCCRS79L04Z404G e RNCMNG77T57Z404L
 - Sub 7: PALERMO MARIO (Proprietà 1/2) e PORCO MARIA (Proprietà 1/2), codice fiscale PLRMRA50E14E407A e PRCMRA48C62E407E
 - Sub 8: LABANCA GIUSEPPINA (Proprietà 1/2) e OMBRES BONAVENTURA (Proprietà 1/2), codice fiscale LBNGPP63L47A253F e MBRBVN58C01A253Q
 - Sub 9: LOCANDRO DAVIDE (Proprietà 2/18)- LOCANDRO FLAVIA (Proprietà 2/18)- LOCANDRO GIANFRANCO (Proprietà 2/18) - e MAGNOCAVALLO VINCENZINA MARISA (Proprietà 12/18), codice fiscale LCNDVD78T06D086T - LCNFLV77C44D086V - LCNGFR74R02D086T e MGNVCN49P47C108Q
 - Sub 10: POSA SALVATORE (Proprietà 1/1), codice fiscale PSOSVT52B13A762A

42



- Sub 11 e Sub 34: CARUSO FORTUNATA (Usufrutto 1/2) - CHILELLI ANGELA FULVIA (Nuda proprietà 1/2) e CHILELLI JESSICA (Proprietà 1/2) , codice fiscale CRSFTN61A70A253E - CHLNLF84E45D086K e CHLJSC87L65D086L
- Sub 12: CHILELLI MARA (Proprietà 1/1), codice fiscale CHLMRA85M41D086F
- Sub 13: GIRONE PASQUALE (Proprietà 1/2) e MARZIANO CESIRA (Proprietà 1/2), codice fiscale GRNPQL41E17A253I e MRZCSR42C63A253F
- Sub 14: CHILELLI ANGELA (Proprietà 1/1), codice fiscale CHLNGL41R52A253W
- Sub 15: CARUSO FORTUNATA (Usufrutto 1/2) - CHILELLI ANGELA FULVIA (Nuda proprietà 1/2) e CHILELLI JESSICA (Proprietà 1/2), codice fiscale CRSFTN61A70A253E - CHLNLF84E45D086K e CHLJSC87L65D086L
- Sub 16: GUZZO ANTONIETTA (Proprietà 1/2) e VASILE VINCENZO (Proprietà 1/2), codice fiscale GZZNNT59P60F888Q e VSLVCN50T16F888J
- Sub 17: DIANA GIOVANNA (Proprietà 6/9) - RUNCO ALFREDO ANTHONY (Proprietà 1/9) - RUNCO CHRISTIAN ALFREDO FRANCESCO (Proprietà 1/9) e RUNCO MARIANGELA (Proprietà 1/9), codice fiscale DNIGNN51H64H324T - RNCLRD87R12Z404B - RNCCRS79L04Z404G e RNCMNG77T57Z404L
- Sub 18: POSA SALVATORE (Proprietà 1/1), codice fiscale
- Sub 19: MIRAGLIA ROCCO (Proprietà 1/2) e MUNNO ANNA (Proprietà 1/2), codice fiscale MRGRCC56B10A253I e MNNNNA58T69A253H
- Sub 20: LOCANDRO DAVIDE (Proprietà 2/18)- LOCANDRO FLAVIA (Proprietà 2/18)- LOCANDRO GIANFRANCO (Proprietà 2/18) - e MAGNOCAVALLO VINCENZINA MARISA (Proprietà 12/18), codice fiscale LCNDVD78T06D086T - LCNFLV77C44D086V - LCNGFR74R02D086T e MGNVCN49P47C108Q
- Sub 21: FURGIUELE ADALGISA (Proprietà 1/2) e PERNA BONAVENTURA (Proprietà 1/2), codice fiscale FRGDGS49S58A253W e PRNBVN42T14A253M
- Sub 22: PULICE ANTONIA (Proprietà 1/1), codice fiscale PLCNTN36D60A253Z
- Sub 23: PELLEGRINO GIUSEPPINA (Proprietà 1/6) - PELLEGRINO ROCCO (Proprietà 1/6) e PELLEGRINO VINCENZO (Proprietà 4/6), codice fiscale PLLGPP76H44D086S - PLLRCC72H21Z112H e PLLVCN45H03A253I
- Sub 24: LA RUPA MARIA PIA (Proprietà 1/2) e POSA DINO ANTONIO (Proprietà 1/2), codice fiscale LRPMP63B41A253U e PSODNT54L09Z614K
- Sub 25: PALERMO MARIO (Proprietà 1/2) e PORCO MARIA (Proprietà 1/2), codice fiscale PLRMRA50E14E407A e PRCMRA48C62E407E
- Sub 26: GIRONE PASQUALE (Proprietà 1/2) e MARZIANO CESIRA (Proprietà 1/2), codice fiscale GRNPQL41E17A253I e MRZCSR42C63A253F
- Sub 27: LABANCA GIUSEPPINA (Proprietà 1/2) e OMBRES BONAVENTURA (Proprietà 1/2), codice fiscale LBNGPP63L47A253F e MBRBVN58C01A253Q
- Sub 28: GARCIA MARIA MARGARITA (Proprietà 1/2) e POSA ANTONIO (Proprietà 1/2), codice fiscale GRCMMR50T60Z614M e PSONTN27A05A253L
- Sub 29: POSA ANTONIO (Proprietà 1/1), codice fiscale PSONTN27A05A253L
- Sub 30: COSCARELLA MARIA (Proprietà 1/2) e SCIDA' SAVERIO (Proprietà 1/2), codice fiscale CSCMRA54E58I108V e SCDSVR52D15L452C
- Sub 31: CHILELLI MARA (Proprietà 1/1), codice fiscale CHLMRA85M41D086F
- Che per quanto ci è dato sapere Amministratore pro tempore del "Condominio Sole" di Via Lava Gaenza n.12 ad Amantea è il Dott. Francesco Pirillo con studio in Via Verona n. 14 ad Amantea;

RITENUTO:

- Che al fine di tutelare la salute pubblica e privata occorre, in via di urgenza, eseguire i lavori di bonifica consistenti nella raccolta, trasporto e smaltimento dei pannelli in eternit contenente amianto impiegati come copertura dei prefabbricati in questione, previo messa in sicurezza immediata del sito in questione;
- Che sussistono i supposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contigibile ed urgente al fine di prevenire pericoli alla pubblica e privata incolumità;
- Che occorre nell'immediato contattare con urgenza, in nome e per conto di tutti i proprietari ed aventi diritto sul fabbricato in questione, il suddetto Amministratore pro tempore del "Condominio

A

[Signature]

Sole", al fine di procedere alla messa in sicurezza e bonifica dei luoghi attraverso l'opera di Ditta abilitata allo scopo, nei modi e termini di legge entro mesi 12 dalla valutazione dell'ASP avvenuta il 08.02.2018;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica, ritenendo, pertanto, di non doversi provvedere alla comunicazione di Avvio Procedimento Amministrativo di cui all'art. 7 della Legge 241/1990;

VISTO:

- Il Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 "Testo Unico delle leggi sanitarie";
- Il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212";
- La Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- Il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- La Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995 n. 7 "Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994";
- Il Decreto Legislativo del Governo n. 114 del 17/03/1995 "Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Titolo IX, capo 3°, del DLgs n. 81/08 "Protezione dei rischi connessi all'esposizione amianto"
- La Legge n. 14 del 27 aprile 2011 della Regione Calabria "Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto";
- Il Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC) adottato con deliberazione della Giunta Regionale n.276 del 22.02.2016;

ed inoltre

- L'art. 117 "Interventi d'urgenza" del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell'articolo 50, comma 5, dello stesso TUEL e dell'art. 54, comma 4, come riformulato dal Decreto Legge 25 maggio 2008, n.92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n.125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"

ORDINA

al Sig. Dott. Francesco Pirillo nato a Catanzaro il 31.05.1980 e residente ad Amantea (CS) in via Monte Amiata n.10, in qualità di Amministratore pro tempore del "Condominio Sole" di Via Lava Gaenza n.12 ad Amantea, in nome e per conto di tutti i proprietari e degli aventi diritto sul fabbricato dove è stata accertata la presenza di materiale contenente amianto, nelle more di un intervento radicale di rimozione e bonifica, un immediato intervento per l'attivazione di un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo il rischio per la salute umana.

Entro mesi 12 (dodici) dalla valutazione del rischio di che trattasi accertato dal Dirigente Medico dell'U.O. Igiene Pubblica - Distretto di Amantea - ASP n.1 di Cosenza con scheda di valutazione compilata l'08.02.2018, la rimozione, smaltimento e bonifica del materiale contenente amianto dal fabbricato sito nel Comune di Amantea identificato catastalmente al foglio di mappa n.7 - particella n.681, al fine di eliminare il pericolo per la salute pubblica, nel rispetto della normativa vigente e seguendo le indicazioni che verranno impartite dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, previa presentazione da parte di ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano dei lavori con le indicazioni dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 così come modificato di D.Lgs. 106/2009.

47



L'elenco delle ditte specializzate è consultabile sul sito internet www.albogestoririfiuti.it - categoria 10A) "attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi".

Nel caso di rimozione i rifiuti dovranno essere conferiti presso qualificato centro di smaltimento autorizzato, presentando successivamente idonea documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento.

AVVERTE

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero delle spese sostenute.

DISPONE

Attraverso il competente Ufficio comunale, la notifica della presente ordinanza per gli adempimenti di competenza ai Signori:

- Dottore Francesco Pirillo, nato a Catanzaro il 31.05.1980 e residente ad Amantea (CS) in via Monte Amiata n.10, in qualità di Amministratore pro tempore del "Condominio Sole" di Via Lava Gaenza n.12 ;
- Comandate della Polizia Municipale di Amantea;
- Dottore Antonio Frangione, Dirigente Medico dell'U.O. Igiene Pubblica – Dipartimento Area di Prevenzione - Distretto Tirreno - ASP Cosenza – Distretto di Amantea;
- Prefetto della Prefettura di Cosenza;

La Polizia Municipale è incaricata di vigilare sull'esatta esecuzione della presente ordinanza e l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge n. 241/1990 che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Che Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Lorello, responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici – Manutentivo – Ambiente del Comune di Amantea.

Che per qualsiasi informazione è possibile contattare il Geom. Marcello De Santo, dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Che la presente ordinanza deve anche intendersi quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soggetti portatori d'interessi qualificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e successivi della legge n. 241/1990.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente ordinanza dovrà essere relazionato alla scrivente amministrazione entro 10 giorni dalla realizzazione dei lavori, specificando dettagliatamente gli interventi attuati.

Si certifica che nella formazione del presente atto il sottoscritto si è attenuto ai principi di regolarità tecnica, di correttezza e di legittimità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", come modificato dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012.

Amantea 06.04.2018

IL SINDACO

Dott. Mario Pizzino

